



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno III - n. 2-2008**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

**6**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno II - n. 2-2008  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

**Parte III**

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

*Direzione:*

**Cosenza** - Luigi Pellegrini Editore  
Via De Rada, 67/c  
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** - Piazza Municipio, 4  
Tel. 081 5510187  
E-mail: mario.tedeschi@unina.it

*Redazione:*

**Cosenza** - Via De Rada, 67/c  
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** - Facoltà di Giurisprudenza  
I Cattedra di diritto ecclesiastico  
Via Porta di Massa, 32  
Tel. 081 2534216/18  
E-mail: mariadarienzo@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

## Presentazione

In questo volume sono presenti le massime di tre interessanti sentenze della Corte Europea dei diritti dell'Uomo per violazione dell'art. 9 della Convenzione Europea. Inter alia, un caso riguarda il nostro Paese ed il sistema dell'8 per mille. Particolarmente interessante è anche una pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità Europee con riferimento ad ipotesi di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.

Per le giurisprudenze nazionali si segnalano un intervento della Suprema Corte Canadese sul divorzio ebraico e diversa giurisprudenza francese in tema di esibizione di simboli, annullamento di matrimonio, rifiuto del turno del sabato sia sul luogo di lavoro che per i corsi scolastici.

Con riferimento alla legislazione si è potuto inserire l'Accordo della Santa Sede con la Bosnia Erzegovina da poco ratificato.

## **Corte Europea dei diritti dell'uomo, III sez., 29 marzo 2007, C. Spampinato c. Italia, n.23123/04 [estratto]**

[Violazione artt. 9 – 14 Conv. Europ.]

*Nel caso in esame il ricorrente, invocando gli articoli 9 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), lamenta di essere stato obbligato a manifestare le sue convinzioni religiose in occasione della dichiarazione dei redditi. Sostiene infatti che, in forza del sistema italiano di destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF introdotto dalla legge n. 222 del 1985, i contribuenti sono obbligati ad effettuare una scelta che implica la manifestazione delle loro convinzioni in materia religiosa.*

*L'art. 47, terzo comma della legge n. 222 del 1985, nel sancire la possibilità per i contribuenti di destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, una quota dell'otto per mille dell'IRPEF al finanziamento di una confessione religiosa, non comporta l'obbligo di rivelare la propria appartenenza religiosa, poiché al contribuente è lasciata la possibilità di non esprimere alcuna scelta in tal senso. Di conseguenza, afferma la Corte, il sistema dell'otto per mille non viola il diritto di libertà religiosa, sancito dall'art. 9 della CEDU, e comprendente anche il diritto a non manifestare la propria credenza.*

*Inoltre, la Corte non può pronunciarsi sulla scelta dello Stato italiano di stabilire una forma di finanziamento delle confessioni religiose, che attiene al sistema di relazioni tra Stato e Chiesa, materia di esclusiva competenza statale. Infine, poiché il meccanismo dell'otto per mille non stabilisce un'imposta aggiuntiva per i cittadini, esso non determina un'imposizione fiscale eccessiva né contraria all'interesse generale della popolazione.*

## **Corte Europea dei diritti dell'uomo, I sez., 21 febbraio 2008, Alexandridis c. Grecia, n. 19516/06 [estratto]**

[Violazione artt. 9- 13 Conv. Europ.]

*Le autorità nazionali non hanno il diritto di intervenire nella sfera della libertà di coscienza dell'individuo e di indagare sulle sue convinzioni religiose, o di costringerlo a manifestare le sue convinzioni in ciò che riguarda una divinità. Questo è tanto più vero nel caso in cui una persona è obbligata ad agire allo scopo di esercitare certe funzioni, in particolare nella prestazione di un giuramento. Nel caso de quo la Corte europea ha condannato la Grecia per avere obbligato l'avvocato Alexandridis a manifestare le proprie convinzioni religiose in occasione della prestazione del giuramento previsto per l'inizio della sua attività professionale.*

## **Corte Europea dei diritti dell'uomo, I sez., 31 luglio 2008, Case of Religionsgemeinschaft Der Zeugen Jehovas v. Au- stria, (n. 40825) [estratto]**

[Violazione art. 9 Conv. Europ.]

*Nel caso in esame, lo Stato austriaco si era rifiutato di riconoscere la personalità giuridica alla confessione dei Testimoni di Geova. A seguito di tale rifiuto, la Corte ricorda che l'autonomia delle confessioni religiose è indispensabile al pluralismo in una società democratica. Il Governo austriaco non ha fornito le ragioni sufficienti a giustificare il rifiuto di tale riconoscimento, e l'ingerenza manifestata non può essere considerata una restrizione "necessaria" per la salvaguardia della libertà religiosa, così come prevista dall'art. 9 CEDU, che pertanto, conclude la Corte, è stato violato.*

*La Corte ha ritenuto che potesse essere legittimo far attendere dieci anni una comunità religiosa prima di accordarle lo statuto di associazione confessionale nel caso in cui la comunità in questione fosse di recente creazione, e dunque sconosciuta, ma tale comportamento, precisa la Corte, non si giustifica per una comunità come i Testimoni di Geova, esistenti stabilmente da lungo tempo sia in ambito nazionale che internazionale, e dunque ben conosciuta dalle autorità.*

*Per questo tipo di comunità i pubblici poteri dovrebbero poter verificare più rapidamente se soddisfano le condizioni poste dalla legislazione nazionale, e pertanto la Corte conclude che la differenza di trattamento denunciata dai Testimoni di Geova contro il Governo austriaco non è fondata su un motivo "obiettivo e ragionevole", sulla base del combinato disposto degli artt. 14 e 9 CEDU.*

## **Corte di Giustizia delle Comunità Europee, C-267/06, 1 aprile 2008, Tadao Maruko/Versorgungsanstalt der deut- schen Bühnen [estratto]**

[Divieto di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e disciplina nazionale dello stato civile e delle prestazioni previdenziali]

*Nel caso in esame, la Corte si è trovata di fronte ad una domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione di alcuni punti degli artt. 1, 2, e 3, della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.*

*Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra T. Maruko e la Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen (Vddb), ente di previdenza dei lavoratori dei teatri tedeschi, in merito al diniego di quest'ultima di riconoscergli una pensione di vedovo prevista dal regime previdenziale obbligatorio al quale era iscritto il suo partner con il quale aveva contratto un'unione solidale. Alla Corte sono state sottoposte dal giudice a quo cinque questioni pregiudiziali. Con la prima, la seconda e la quarta questione, che la Corte ha risolto congiuntamente, il giudice a quo chiede se una prestazione ai superstiti concessa nell'ambito di un regime previdenziale di categoria come*

*quello gestito dalla VdB rientri nella sfera di applicazione della direttiva. La Corte ha risposto affermativamente.*

*Con la terza questione, il giudice a quo chiede se il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della direttiva osti ad una normativa come quella controversa in base alla quale, dopo il decesso del partner di un'unione solidale, il superstite non percepisce una prestazione equivalente a quella concessa ad un coniuge superstite. La Corte ha risposto affermativamente.*

*Infine il giudice a quo chiede se si debba limitare nel tempo il beneficio della prestazione ai superstiti. La Corte afferma che non si devono limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza.*

## CANADA

### Suprema Corte del Canada, *Bruker v. Markovitz*, 2007 SCC 54 [estratto]

*L'accordo concluso tra due coniugi contenente l'impegno del marito di presentarsi dinanzi alle autorità rabbiniche per concedere alla moglie il ghet, ovvero il divorzio ebraico, costituisce un'obbligazione valida e vincolante per il diritto civile canadese. Ferma restando l'incompetenza dei Tribunali civili a giudicare questioni strettamente religiose o dottrinali, l'accordo, che pure presenta un contenuto religioso, è impugnabile dinanzi ai tribunali civili e il suo mancato adempimento è causa di risarcimento dei danni.*

*Nel caso in esame, la Corte Suprema del Canada ha affrontato il delicato problema della competenza a giudicare questioni private aventi contenuto religioso. L'accordo concluso dai coniugi, entrambi di religione ebraica, conteneva le questioni principali del divorzio e, tra queste, la promessa del marito di provvedere alla concessione del ghet, presentandosi dinanzi alle autorità rabbiniche immediatamente dopo la sentenza civile di divorzio. Nonostante ciò, l'uomo si era rifiutato per 15 anni di adempiere l'obbligo assunto, da qui l'iniziativa della moglie di citarlo in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni.*

*La Corte ha dovuto, in primo luogo, giudicare se l'accordo in questione, che presentava oggetto e contenuto religiosi, costituisse un'obbligazione valida e vincolante secondo il diritto civile canadese e, conseguentemente, se fosse impugnabile dinanzi ai Tribunali civili per il suo mancato adempimento. Attraverso un'accurata analisi civilistica sugli elementi e i requisiti che il Civil Code del Quebec richiede per la validità delle obbligazioni civili, la Corte ha ritenuto che vi fosse una chiara rispondenza con l'accordo in esame (para. 48-64). Inoltre, l'accordo è stato giudicato conforme all'ordine pubblico, perché diretto a eliminare gli ostacoli e i limiti di carattere religioso ai nuovi matrimoni.*

*La conclusione cui i giudici sono pervenuti è che il carattere religioso dell'accordo non lo rende di per sé non giudicabile (para. 41- 47). In particolare, la suprema Corte ha ribadito il principio fondamentale dell'incompetenza dei Tribunali civili a giudicare su questioni strettamente religiose o dottrinali, ma l'obbligo di intervenire quando siano in discussione i diritti civili dei cittadini.*

*Da qui l'accoglimento della richiesta di risarcimento dei danni per la violazione di un'obbligazione, anche se con aspetti religiosi, rientra nella competenza dei Tribunali civili. (para. 32)*

## **FRANCIA**

### **Tribunal administratif de Melun, 25 janvier 2008, n. 0504859/5 et n. 0603837/5 [estratto]**

*Il motivo dell'esclusione temporanea dalle sue funzioni della Sig.ra E. per una durata di sei mesi non è dovuta alla sua appartenenza alla Chiesa Avventista del settimo giorno, ma alla sua volontà persistente di non assicurare il suo servizio il sabato e di non conformarsi alla nuova organizzazione del lavoro messa in opera da fine dicembre 2004. La Sig.ra E. non può da allora, utilmente, per contestare la legalità della decisione impugnata, invocare il principio della libertà di coscienza sancito nella Costituzione, né la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, né la Convenzione Europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo, né le disposizioni dell'articolo 1 della legge del 9 dicembre 1905, né quelle dell'articolo 6 della legge del 13 luglio 1983 modificato, né fare valere l'assenza di turbativa dell'ordine pubblico che risulta dalle sue assenze dal servizio il sabato.*

### **Tribunal administratif de Melun, 26 mars 2008, n. 0700177/5 [estratto]**

*Il sotto-turbante sikh, sebbene di una dimensione più modesta rispetto al turbante tradizionale e di colore scuro, non può essere qualificato come un segno discreto. In questo contesto, il divieto di indossarlo poteva essere legittimamente imposto all'alunno che insistendo nel portare in modo permanente il sotto-turbante adottava una tenuta che lo rendeva immediatamente riconoscibile come appartenente alla religione sikh. Questo impediva all'amministrazione di avere incertezze sulla volontà dell'interessato di adottare un atteggiamento di rivendicazione della sua credenza. Pertanto si conferma la sanzione disciplinare irrogata dal rettore dell'accademia di Créteil ha legittimamente applicato la sanzione prevista per violazione dell'articolo L. 141-5-1 del codice dell'educazione.*

### **Tribunal de Grande Instance de Lille, 1 avril 2008, N. 07-08458 [estratto]**

*Nel caso de quo un marito ha chiesto l'annullamento del suo matrimonio ai sensi dell'art. 180 del codice civile per errore doloso. La sposa avrebbe infatti mentito sulla sua verginità. Il Tribunale, contrariamente alla decisione di primo grado si è pronunciato per tale annullamento.*

## **Conseil d'Etat, Paris, 5 avril 2008, Festività religiose nelle scuole [estratto]**

*L'obbligo di assiduità degli alunni non si concilia con un'assenza sistematica il sabato fondata su motivi religiosi. La problematica giuridica non è nuova. Tuttavia, è la prima volta che l' HALDE (Alta Autorità per la lotta contro la discriminazione e l'eguaglianza) è stata invitata a pronunciarsi sulla domanda. Nella fattispecie uno studente di religione ebraica si era visto opporre dai responsabili del suo istituto superiore il nulla-osta alle sue ripetute domande di autorizzazione ad assentarsi da scuola il sabato. Con una deliberazione del febbraio 2008, l'Alta Autorità ha ritenuto che gli obblighi di una normale attività scolastica non possono prevedere una deroga sistematica all'obbligo di presenza il sabato, giornata nella quale vengono tenute lezioni. L'Alta Autorità conclude affermando che appartiene al Capo di Istituto, sotto il controllo del giudice il compito in ogni caso di specie, la possibilità di adottare le misure necessarie per conciliare il diritto di libertà religiosa con gli obblighi inerenti alla vita scolastica.*

*Nel caso esaminato, l'Istituto non ha negato all'interessato l'autorizzazione ad assentarsi per le necessità previste dal suo culto, ma si è opposto al carattere ripetitivo di queste assenze, incompatibile con l'insegnamento. Per il giudice amministrativo, l'obbligo di assiduità alle lezioni non ha come effetto il divieto di beneficiare individualmente delle autorizzazioni di assenza necessaria all'esercizio di un culto o alla celebrazione di una festa religiosa, nel caso in cui queste assenze sono compatibili col compimento delle attività scolastiche nel rispetto dell'ordine pubblico dell'istituto. Una dispensa generale che riguardi la giornata del sabato, come nella specie, contrasta con obbligo di assiduità, soprattutto trattandosi dell'insegnamento superiore.*

## **Cour Administrative d'Appel de Lyon, 10 juin 2008, n. 05LY01218 [estratto]**

*Invocando le sue convinzioni religiose per opporsi ad ogni presenza maschile nella sala parto, in particolare dei medici ostetrici ed anestesisti, malgrado le domande pressanti di questi ultimi, la richiedente ha rifiutato gli esami necessari che avrebbero permesso di constatare il sopraggiungere di una anoxia fetale e di evitare, con un taglio cesareo profilattico, le gravi complicazioni neurologiche di cui è stato vittima il nascituro. L'ospedale non ha commesso errori di natura tale da comportare la sua responsabilità nell'accaduto, pertanto lo stato del bambino è totalmente imputabile all'atteggiamento dei genitori, che non possono invocare la responsabilità per errore del centro ospedaliero di Borgo-in-Bresse.*

## **Bosnia-Erzegovina**

### **Basic agreement between the Holy See and Bosnia and Herzegovina**

*Il 25 ottobre 2007 è avvenuto in Vaticano lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo di base tra la Santa Sede e la Bosnia ed Erzegovina firmato a Sarajevo il 19 aprile 2006 e del relativo Protocollo addizionale sottoscritto il 29 settembre 2006.*

*Con tale Accordo, al quale si è pervenuti dopo anni di intensi lavori preparatori resi difficili dalla situazione politica bosniaca, vengono confermati alcuni principi e definite alcune disposizioni circa questioni di interesse comune: vengono regolati la posizione giuridica della Chiesa cattolica nella società civile; la libertà e indipendenza nell'attività apostolica e nella regolazione degli ambiti di propria competenza; la libertà di culto e di azione nei campi culturale, educativo, pastorale, caritativo e dei mass-media. Il testo prevede anche la gestione di scuole cattoliche; l'assistenza spirituale nelle forze armate, nelle prigioni e negli ospedali; l'organizzazione di strutture cattoliche sanitarie e caritative.*

*La Bosnia ed Erzegovina accoglie entro i suoi confini una società multi-etnica e pluri-religiosa, dove i cattolici rappresentano circa il 12 per cento della popolazione, che per il resto è di religione islamica ed ortodossa. Proprio in base a circostanze complesse in senso religioso, etnico e sociale, l'Accordo ha un'importanza peculiare: è una garanzia della tutela dei diritti della Chiesa universale e locale, e della sua missione apostolica, ed inoltre, come ha affermato il cardinale Bertone in occasione dello scambio degli strumenti di ratifica, la sua corretta applicazione offrirà del Paese un'immagine positiva a livello internazionale e contribuirà alla costruzione di un futuro migliore.*

- The Holy See and Bosnia and Herzegovina,
- wishing to establish the juridical framework of relations between the Catholic Church and Bosnia and Herzegovina;
  - with reference on the part of Bosnia and Herzegovina to the constitutional principles by which it was created, and on the part of the Holy See to the documents of the Second Vatican Council and the norms of canon law;
  - mindful of the centuries-old presence of the Catholic Church in Bosnia and Herzegovina and of her current role in social, cultural and educational fields;
  - respecting internationally recognized principles concerning the distinction between religion and the state and concerning freedom of religion;
- have established by mutual agreement what follows:

#### **Article 1**

Bosnia and Herzegovina and the Holy See reaffirm that the state and the Catholic Church, each in its proper sphere, are independent and autonomous, and they commit themselves to total respect for this principle in their relations and to mutual cooperation for integral human development, both spiritual and material, and for the promotion of the common good.

#### **Article 2**

1. Bosnia and Herzegovina recognizes the public juridical personality of the Catholic Church.

2. Bosnia and Herzegovina also recognizes the public juridical personality of all ecclesiastical institutions which possess such juridical personality in conformity with the norms of canon law.

3. The competent ecclesiastical authority may establish, modify, abolish or recognize ecclesiastical juridical persons according to the norms of canon law. It informs the competent agency of the civil administration accordingly, in order that registration be made according to the applicable civil norms.

### **Article 3**

Bosnia and Herzegovina guarantees to the Catholic Church and to her juridical and physical persons the freedom to communicate and to maintain contacts with the Holy See, with the Episcopal Conferences of other countries, and also with particular Churches, institutions and persons both within the state and abroad.

### **Article 4**

Respecting the right to freedom of religion, Bosnia and Herzegovina recognizes the free exercise by the Catholic Church, and by her communities of whatever rite, of her apostolic mission, in particular with regard to divine worship, governance, teaching and the activity of the associations indicated in Article 13.

### **Article 5**

The competent ecclesiastical authority has the exclusive right to regulate freely its proper ecclesiastical order, to establish, alter and suppress ecclesiastical provinces, archdioceses, dioceses, apostolic administrations, territorial prelatures, territorial abbacies, personal prelatures, parishes, institutes of consecrated life and societies of apostolic life, as well as other ecclesiastical juridical persons.

### **Article 6**

1. The Catholic Church is responsible for all ecclesiastical appointments and the conferring of ecclesiastical offices, in conformity with the norms of canon law.

2. The appointment, transfer and removal of Bishops is the exclusive competence of the Holy See.

### **Article 7**

1. Bosnia and Herzegovina guarantees to the Catholic Church the freedom to conduct worship.

2. Bosnia and Herzegovina guarantees the inviolability of places of worship: churches, chapels and their respective annexes.

3. Only for grave reasons and with the explicit agreement of the ecclesiastical authority may such places be destined for other uses.

4. The competent authority of Bosnia and Herzegovina cannot take security measures in the aforementioned places without previous authorization from the competent ecclesiastical authority, unless such action is urgently needed for the defence of life or health or to preserve goods of particular artistic or historical value.

5. In the event that public worship is conducted in places other than those indicated in section 2 above (as in the case of processions, pilgrimages or other activities), the ecclesiastical authorities will inform the competent authorities of Bosnia and Herzegovina, who are obliged to guarantee public order and safety.

### **Article 8**

1. In the case of a judicial inquiry into alleged offences against the penal code on the part of a cleric, a religious man or woman, the judicial authorities of Bosnia and Herzegovina will inform the competent ecclesiastical authorities beforehand.
2. In every case, the seal of Confession is inviolable.

### **Article 9**

1. Sundays and the following feast-days will be classed as non-working days for Catholics throughout the country according to the law of Bosnia and Herzegovina:
  - a) 6 January, the Epiphany of the Lord;
  - b) Corpus Christi;
  - c) 15 August, Assumption of the Blessed Virgin Mary;
  - d) 1 November, All Saints;
  - e) 25 December, Christmas Day.
2. The two interested parties will come to an agreement on any changes to the feast-days, should this prove necessary.

### **Article 10**

1. Ecclesiastical juridical persons may acquire, possess, use and usufruct or alienate moveable and immoveable goods, and may also acquire and alienate patrimonial rights, according to the norms of canon law and the legislation of Bosnia and Herzegovina.
2. The juridical persons indicated in section 1 may institute foundations. Their activity, as far as its civil effects are concerned, is regulated according to the legal norms of Bosnia and Herzegovina.
3. Bosnia and Herzegovina will restore to the Catholic Church within ten years from the entry into effect of this Agreement all immoveable goods nationalized or seized without adequate compensation. For goods which cannot be restored, Bosnia and Herzegovina will give just compensation, to be agreed upon by the authorities and those with legitimate title to the properties.

### **Article 11**

1. The Catholic Church has the right to construct churches and ecclesiastical buildings and to enlarge or alter those already in existence, according to the laws in force in Bosnia and Herzegovina.
2. The diocesan Bishop decides when it is necessary to construct ecclesiastical buildings within the territory of his diocese, by norm of canon law, and he proposes where they are to be located; and the competent authorities of Bosnia and Herzegovina will agree unless there are objective reasons not to do so.
3. The competent authorities in Bosnia and Herzegovina will not consider requests for the construction of Catholic ecclesiastical buildings in the absence of the diocesan Bishop's written approval (cf. section 2 above).

### **Article 12**

1. The Catholic Church is guaranteed the freedom to own, print, publish and distribute books, newspapers, journals, as well as audiovisual material, and also any other activity connected with her mission.
2. The Catholic Church has the right to establish and to administer in her own name radio and television stations, in conformity with the laws of Bosnia and Herzegovina.

3. The Catholic Church also has access to the public communications media (newspapers, radio, television, internet).

#### **Article 13**

1. Bosnia and Herzegovina recognizes the right of the Catholic faithful to form associations, in conformity with canonical norms, according to the Church's proper purposes. As far as the civil effects of their activities are concerned, such associations are to be regulated in conformity with the legal norms of Bosnia and Herzegovina.

2. Bosnia and Herzegovina guarantees to Catholics and to their associations and institutions full freedom of action and of public activity, both in speech and in writing.

#### **Article 14**

1. The Catholic Church has the right to establish educational institutions at all levels and to administer them according to its own norms, while respecting the legal dispositions of Bosnia and Herzegovina.

2. Bosnia and Herzegovina will accord to such institutions the same rights that are guaranteed to state institutions, including financial treatment and the recognition of academic degrees and any university qualifications obtained.

3. Bosnia and Herzegovina guarantees to the pupils and students of educational institutions (cf. section 1 above) the same rights as pupils and students of state educational institutions of the equivalent level. The same rule also applies to the teaching and non-teaching staff of such institutes.

#### **Article 15**

1. Bosnia and Herzegovina recognizes and guarantees to the Catholic Church the right to pastoral care of Catholic faithful who are members of the armed forces and the forces of public order, and of those who are resident in penal institutions, in hospitals, in orphanages and in any institute of medical and social assistance, whether public or private.

2. Pastoral activity in the armed forces and in the forces of public order, and in the public institutions listed in section 1 above, will be regulated by appropriate Agreements between the competent ecclesiastical authorities and Bosnia and Herzegovina.

#### **Article 16**

1. Bosnia and Herzegovina, in the light of the principle of freedom of religion, recognizes the fundamental right of parents to see to the religious education of their children; and it guarantees within the framework of the academic programme and in conformity with the wishes of parents or guardians, the teaching of the Catholic religion in all public schools, elementary, middle and higher, and in pre-school centres, as a required subject for those who choose it, under the same conditions as other required subjects.

#### **Article 17**

1. The Catholic Church may freely organize institutions intended to provide charitable activity and social assistance, in conformity with the relevant civil norms.

2. Ecclesiastical institutions or institutions dependent on the Church for purposes of charitable assistance are regulated in conformity with their own statutes and they

enjoy the same rights and privileges and the same treatment as the state institutions established for the same purpose.

3. The Catholic Church and Bosnia and Herzegovina will reach an agreement about mutual cooperation between their respective institutions for charitable assistance.

4. As far as civil effects are concerned, the institutions listed in section 1 of this Article will be regulated according to the legal norms of Bosnia and Herzegovina.

#### **Article 18**

1. Bosnia and Herzegovina and the Holy See will resolve, by common accord, through diplomatic means, any doubts or difficulties which might arise in the interpretation and application of the provisions of the present Agreement.

2. Matters of common interest that require new or additional solutions will be addressed by a Mixed Commission set up for the purpose, composed of representatives of the two parties, which will submit its proposals for the approval of the respective authorities.

#### **Article 19**

1. The present Agreement, drawn up in English, will be signed in duplicate, will be ratified according to the proper procedural norms of the contracting Parties and will take effect at the moment of the exchange of instruments of ratification.

2. Should one of the contracting parties consider that the circumstances in which the present Agreement was established have changed radically, in such a way as to necessitate modifications, negotiations to that effect are to be initiated.

Signed in Sarajevo, on 19th April 2006

### **ADDITIONAL PROTOCOL TO THE BASIC AGREEMENT BETWEEN THE HOLY SEE AND BOSNIA AND HERZEGOVINA**

The Holy See and Bosnia and Herzegovina, desiring to avoid all difficulties of interpretation of the Basic Agreement signed on 19th April 2006 in Sarajevo and to ensure the precise application of Art. 10 § 3 of the same Basic Agreement, declare:

1. The restitution of immovable or nationalized goods seized without adequate compensation, including the term of their restitution, will be implemented in conformity with the law that shall regulate the matter of restitution in Bosnia and Herzegovina.

2. For the identification of immovable goods to be transferred to ecclesiastical ownership or to be adequately compensated, a Mixed Commission will be established, composed of representatives of the two parties.

3. In conformity with Art. 18 of the Basic Agreement, matters that require new or additional solutions will be addressed by common accord through the Mixed Commission, which will submit its proposals for the approval of the respective authorities.

This Additional Protocol forms an integral part of the Basic Agreement between the Holy See and Bosnia and Herzegovina and shall be ratified together with the same Basic Agreement.

The present Protocol, drawn up in English, will be signed in duplicate, and will take effect together with the Basic Agreement between the Holy See and Bosnia and Herzegovina.

Signed in Sarajevo, on the twenty-ninth of September, 2006.